



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N° 5 del 02/11/2023

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELLA DIRIGENZA PER L'ANNUALITA' 2023.

L'anno *duemilaventitrè* il giorno *due* del mese di *novembre* alle ore *19:45* in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Rachele GRANDOLFO

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Prefetto della Provincia di Foggia in data 30/10/2023, alla presenza del Segretario Generale dott. Maurizio GUADAGNO ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.2.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- ☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

SU RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE "

Premesso che il D. Lgs. n. 165/01 prevede:

- ✓ all'art. 2, comma 3 che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;
- ✓ all'art. 40 che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- ✓ all'art. 47 la disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

Richiamato l'articolo 40, comma 3-bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, che stabilisce: *Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.*";

Rilevato che il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ed in particolare:

- ✓ l'art.7, comma 5, recita: *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- ✓ l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D. Lgs. n.150/2009, dispone: *"I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - *alla performance individuale;*
 - *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;*
 - *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute"*;

Atteso che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto, in via definitiva, tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area Funzioni locali per il triennio 2016 – 2018 (dirigenza), che prevede, tra l'altro:

- ✓ all'art. 7 i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- ✓ all'art. 8 la durata triennale e le materie oggetto della contrattazione integrativa (artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del CCNL);
- ✓ siano, invece, negoziate con cadenza annuale:
 - la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di

- risultato, nel rispetto dell'art. 57 (art. 45, comma 1, lett a));
- la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e di quelle di cui all'art. 91 (all'art. 66, comma 1, lett. a));
 - ✓ all'art. 8, comma 2 la costituzione della delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Dato atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 21 del 17/02/2021 è stata modificata la composizione della delegazione datoriale, nominata ai sensi dell'art. 7, comma 4, del CCNL dell'area funzioni locali stipulato il 17/12/2020, per la stipula dei contratti integrativi, nelle persone di:

- ✓ Segretario generale dell'Ente;
- ✓ Dirigente del Settore economico-finanziario;
- ✓ l'Avvocato dell'Ente qualora la delegazione trattante ritenga opportuno avvalersi di una consulenza giuridica;

Atteso che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione;

Rilevato che il fine della *contrattazione collettiva integrativa* (CCI) è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Dato atto che in data 29/12/2021 è stato approvato il CDI della dirigenza sia per la parte normativa che per quella economica relativa al triennio 2021/2023;

Rilevato che:

- ✓ con deliberazione di C.C. n. 1 del è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis, comma 3 del TUEL, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- ✓ il comma 9 dell'art. 243-bis del TUEL prescrive che "*In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche*";
- ✓ l'art. 26 del CCNL della dirigenza del 23/12/1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) è stato disapplicato dal CCNL del 17/12/2020, senza un analogo richiamo come al sopra citato art. 67, comma 6 del CCNL di comparto;
- ✓ l'art. 57, co. 2, lett. e) prevede che entrano eventualmente nel Fondo le "*risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili*";
- ✓ l'art. 57, comma 3 del CCNL dispone che: "*Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno*

non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"

Evidenziato che questo Ente:

- ✓ non ha previsto incentivi per le funzioni tecniche a beneficio anche dei Dirigenti;
- ✓ non ha previsto fondi di cui all'art. 57, co. 2, lett. e) del CCNL in questione;

Considerato che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise, con la deliberazione 15/2018, ha ribadito che:

- ✓ la costituzione del "Fondo" è un atto da ricondurre alla dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell'ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione. (Corte dei conti, sez. Molise, del. n. 166/2017):
- ✓ sulla base di quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (*Sez. Veneto, del. n. 263/2016*):
 - la *prima fase* consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse;
 - la *seconda fase* consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;
 - la *terza ed ultima fase* consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione: infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

Atteso che nella deliberazione n. 39/2021/PRSP la sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti ha precisato che, nel caso in cui la conclusione dell'accordo sindacale venga rinviata all'esercizio successivo *"...lo stesso principio contabile applicato stabilisce che, nelle more della sottoscrizione dell'accordo collettivo integrativo, le somme destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate "risultano definitivamente vincolate"*.

Tuttavia, fin quando non sopraggiunga la sottoscrizione dell'accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni, non è possibile assumere l'impegno di spesa e, conseguentemente, procedere alla costituzione del FPV, il quale postula non solo il carattere vincolato delle risorse che lo vanno ad alimentare, ma anche l'insorgenza giuridica dell'obbligazione pecuniaria, destinata a diventare esigibile in esercizi successivi. Pertanto, non potendosi procedere all'assunzione dell'impegno ed alla relativa costituzione del FPV, ne consegue che "le correlate economie di spesa confluiscono", per l'intero importo del Fondo, (non nel FPV ma) "nella quota vincolata del risultato di amministrazione", per essere così "immediatamente utilizzabili" a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l'annualità cui il trattamento accessorio si riferisce (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 23 maggio 2018, n. 55/PAR)";

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:

- ✓ n. 68 del 02/05/2023 di adozione del *piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO) 2023-2025, al cui interno sono indicati, in un'apposita sezione, gli obiettivi gestionali-esecutivi di performance;
- ✓ n. 58 del 6/4/2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli anni 2023-2025 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 1514 del 25/10/2023 è stato costituito il *Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area funzioni locali* - anno 2023, certificato dal Collegio dei revisori dei conti in data 28/10/2023 con il verbale n. 61;
- ✓ il contratto collettivo integrativo della dirigenza, sottoscritto in data 29/12/2021, prevede all'art. 14, comma 3, che *“Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione, compreso quanto spettante per l'incarico di vicesegretario, e di risultato. A retribuzione di risultato è destinato il 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate alla retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.”*;

Rilevato che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sia individuali che organizzativi, e che tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

Ritenuto, pertanto, di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica per la dirigenza la direttiva per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa di attenersi a quanto stabilito al citato all'art. 14, comma 3 del CCI, sottoscritto il 29/11/2021;

Si richiede al Commissario prefettizio di determinarsi in merito alla proposta sopra riportata.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maricarmen DISTANTE

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della giunta comunale**

ASSUNTA la legittimazione a deliberare in virtù del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del 30/10/2023, prot. n. 73844, di nomina per la gestione del Comune di Manfredonia con i poteri del sindaco, del consiglio e della giunta comunale;

VISTA la proposta suddetta proposta dirigenziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1. di esprimere la direttiva per la delegazione trattante di parte pubblica di avviare la contrattazione decentrata riguardante del personale dell'area "funzioni locali" (dirigenza) in conformità a quanto stabilito nel contratto collettivo decentrato della dirigenza, sottoscritto in data 29/12/2021, ed in particolare all'art. 14, comma 3, citato in narrativa, secondo le risorse previste nella determinazione dirigenziale n. 1514 del 25/10/2023 di costituzione del relativo fondo;
2. di dare atto che agli atti conseguenti alla presente deliberazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art.40 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel, stante l'urgenza di concludere l'intero iter contrattuale entro la fine del corrente anno.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 212**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELLA DIRIGENZA PER L'ANNUALITA' 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/11/2023

Il Responsabile di Settore
F.to Maurizio Guadagno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAURIZIO GUADAGNO in data 02/11/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 212**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELLA DIRIGENZA PER L'ANNUALITA' 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/11/2023

Il Responsabile di Settore
F.to Maurizio Guadagno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Maurizio Guadagno

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to: Rachele GRANDOLFO

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 08/11/2023 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 08/11/2023 ai seguenti uffici **per l'esecuzione:**

Dirigente del servizio _____.

3.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
☒ comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di
☐ cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 08/11/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. M. GUADAGNO